



DELIBERA N. 161
Del 30 marzo 2022

Fasc. Anac *omissis*

Oggetto

Ipotesi di inconferibilità dell'incarico di Responsabile di Settore presso il Comune di *omissis*.

Riferimenti normativi

Art. 4 co. 1 lett.c) d.lgs. n. 39/2013

Parole chiave

Inconferibilità, esercizio di attività professionale stabile e continuativa, incarico dirigenziale esterno, supporto al RUP.

Visto

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

Vista

la relazione dell'Ufficio sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF)

Delibera

Ritenuto in fatto

È pervenuta a questa Autorità una segnalazione relativa alla presunta sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 d.lgs. 39/2013 in ordine all'incarico di Responsabile del Settore tecnico del Comune di *omissis*, affidato ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, all' *omissis*.

In particolare è stato segnalato, per quanto di competenza, che:

- con decreto sindacale n. *omissis* del 05/10/2020, l' *omissis* veniva nominato responsabile del settore Tecnico con un incarico part – time di 12 ore settimanali, conferito ai sensi della richiamata normativa;
- con successivo decreto sindacale n. *omissis* del 05/01/2021, il suddetto incarico è stato prorogato;
- con decreto sindacale n. *omissis* del 26/02/2021, è stato incrementato, a decorrere dall'01/03/2021, l'orario di lavoro dell' *omissis* da 12 a 24 ore settimanali sino al termine del mandato del Sindaco (giugno 2022);
- l' *omissis* svolgerebbe altresì contestualmente numerosi altri incarichi presso il Comune di *omissis* (in cui è responsabile del settore Lavori Pubblici), il Comune di *omissis* (dove è commissario esterno del concorso pubblico per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico), e il *omissis* (presso cui deterrebbe almeno sei incarichi di supporto tecnico per vari lavori pubblici in corso) senza che risultino pubblicati sul sito istituzionale gli atti di autorizzazione preventiva al conferimento di incarichi esterni ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

L' *omissis* avrebbe inoltre svolto diversi incarichi professionali a favore dell'ente comunale nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di responsabile, ossia:

- con determina dirigenziale n. *omissis* del 22/01/2019 ha ricevuto l'incarico di assistenza e supporto tecnico strumentale all'ufficio tecnico per le attività di edilizia pubblica, per il periodo dal 22/01/2019 al 31/05/2019;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 25/06/2019 ha ricevuto l'incarico di supporto tecnico per l'edilizia e i lavori pubblici per il periodo dal 25/06/2019 al 31/12/2019;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 25/06/2019 ha ricevuto l'incarico professionale per la redazione di Relazione istruttoria della proposta di project financing avanzata da privati, per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel Comune di *omissis*;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 12/07/2019 ha ricevuto l'incarico di "Supporto al RUP per la supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione dell'appalto dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna e di collegamento verso le strade sovracomunali *omissis*";



- con determina n. *omissis* del 14/01/2020 ha ricevuto un'altra proroga dell'incarico di "assistenza e supporto tecnico strumentale all'ufficio tecnico per le attività di edilizia pubblica per il periodo dal 09/01/2020 al 22/04/2020";
- con determina n. *omissis* del 16/01/2020 ha ricevuto un incarico di "supporto al RUP per supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione appalto dei lavori di manutenzione della scuola dell'infanzia e primaria *omissis*";
- con determina n. *omissis* del 16/01/2020 ha ricevuto un incarico di "supporto al RUP per supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione appalto dei lavori di realizzazione di un campo *omissis*";
- con determina n. *omissis* del 16/01/2020 ha ricevuto un incarico di "supporto al RUP per supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione appalto dei lavori di realizzazione di impianto di videosorveglianza urbana";
- con determina n. *omissis* del 16/01/2020, ha ricevuto un incarico di "supporto al RUP per supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione appalto dei lavori di realizzazione e di gestione di un impianto crematorio".

Questa Autorità con nota protocollo n. *omissis* del 18/11/2021 ha, pertanto, comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza avente ad oggetto l'inconferibilità dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico affidato all' *omissis*, in quanto ritenuti in astratto sussistenti i presupposti applicativi dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 co. 1 lett. c), ai sensi del quale "A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:

c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".

Con nota acquisita al prot. n. *omissis* del 19/11/2021 il RPCT del Comune di *omissis*, con espresso riferimento all'incarico conferito con decreto n. *omissis* del 26/02/2021, ha comunicato di aver avviato un autonomo procedimento di vigilanza per inconferibilità ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 39/2013.

Ha allegato, a tale atto, il provvedimento n. *omissis* del 27/02/2020 di annullamento d'ufficio in autotutela (ex 21 nonies Legge n. 241/1990) delle determinazioni n. *omissis* del 16-01-2020, n. *omissis* del 16-01-2020, n. *omissis* del 16-01-2020 e n. *omissis* del 16-01-2020¹, ossia alcuni dei provvedimenti di attribuzione di incarichi professionali al soggetto interessato (per difetto di motivazione).

¹ Sopra riportate con i nn. di registro esterno (nn. *omissis*, *omissis*, *omissis* e *omissis*)

Ha contestualmente avviato il procedimento nei confronti dell'organo conferente l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013, nonché la valutazione della mendacità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 da parte dell'interessato, giungendo all'archiviazione per entrambe le circostanze.

Nel medesimo suddetto provvedimento il RPCT ha comunicato che l' *omissis*, in data 19.11.2021, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Con nota prot. Anac n. *omissis* dell'1.03.2022, l'Autorità ha richiesto al RPCT del Comune di trasmettere, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Regolamento, la copia dell'atto di conclusione del procedimento di vigilanza avviato ovvero di comunicarne lo stato, dando termine di dieci giorni per riscontrare. Il termine del procedimento è stato, pertanto, sospeso dall'1.03.2022 sino alla data di riscontro, avvenuto con nota del RPCT dell'08/03/2022 (prot. Anac n. *omissis*).

Con tale ultima nota, il RPCT ha trasmesso l'atto di conclusione del procedimento di vigilanza autonomamente avviato (rif. prot. comunale n. *omissis* dell'08/03/2022), con il quale, ritenendo di non dover presentare altre considerazioni, ha:

- confermato " *l'inconferibilità e conseguente nullità dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'omissis e del relativo contratto di lavoro, disposto con decreto sindacale n. omissis del 27.02.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013*";

- archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell' *omissis* ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e il procedimento sanzionatorio nei confronti del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013.

Considerato in diritto

Sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità ai sensi dell'art. 4 d.lgs.39/2013.

Nel caso in esame viene in rilievo l'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 co. 1 lett. c) d.lgs. 39/2013, sopra riportata, con riferimento all'incarico di Responsabile del Comune di *omissis* conferito con decreto n. *omissis* del 05/10/2020, prorogato con decreto n. *omissis* del 05/01/2021 e infine con decreto n. *omissis* del 27/02/2021.

La ratio sottesa alla disposizione in esame è quella di assicurare che i pubblici funzionari agiscano al solo fine di perseguire e massimizzare l'interesse pubblico dominante senza che taluni interessi privati condizionino illegittimamente l'azione amministrativa.

Tanto premesso, gli elementi costitutivi della prospettata fattispecie di inconferibilità attengono tanto all'incarico in provenienza quanto a quello in destinazione e sono:

a) avere svolto, nei due anni precedenti l'assunzione dell'incarico ("periodo di raffreddamento"), in proprio attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico;

b) assumere un incarico dirigenziale esterno nella pubblica amministrazione che sia relativo allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione o finanziamento.



L'accertamento di tale ipotesi di inconferibilità va condotto tenendo conto dell'orientamento Anac n. 99/2014 a tenore del quale: «*Gli artt. 4 e 9 del d.lgs. n. 39/2013 non trovano applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. (...)*».

a) Svolgimento di attività professionale regolata, finanziata o retribuita dall'amministrazione che conferisce l'incarico.

Dall'attività istruttoria è emerso che l' *omissis*, nei due anni antecedenti l'assunzione dell'incarico di Responsabile dell'Area tecnica del Comune di *omissis*, ha ricevuto dal medesimo Comune il conferimento di diversi incarichi esterni e precisamente:

- con determina dirigenziale n. *omissis* del 22/01/2019 ha ricevuto l'incarico di assistenza e supporto tecnico strumentale all'ufficio tecnico per le attività di edilizia pubblica, per il periodo dal 22/01/2019 al 31/05/2019;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 25/06/2019 ha ricevuto l'incarico di supporto tecnico per l'edilizia e i lavori pubblici per il periodo dal 24/06/2019 al 31/12/2019;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 25/06/2019 ha ricevuto l'incarico professionale per la redazione di Relazione istruttoria della proposta di project financing avanzata dalla *omissis* di *omissis*, per la progettazione, costruzione e gestione di un impianto crematorio nel Comune di *omissis*;
- con determina dirigenziale n. *omissis* del 12/07/2019 ha ricevuto l'incarico di "Supporto al RUP per la supervisione, progettazione ed esecuzione lavori, programmazione e gestione dell'appalto dei lavori di adeguamento e manutenzione straordinaria della viabilità comunale interna e di collegamento verso le strade sovracomunali *omissis*";
- con determina n. *omissis* del 14/01/2020 ha ricevuto un'altra proroga dell'incarico di "assistenza e supporto tecnico strumentale all'ufficio tecnico per le attività di edilizia pubblica per il periodo dal 09/01/2020 al 22/04/2020".

Circa la qualificazione dell'incarico di supporto al RUP quale svolgimento di attività professionale, questa Autorità si è espressa nelle delibere nn. 630 del 15 settembre 2021 e 676 del 6 ottobre 2021.

Si evince, dunque, che, nei due anni precedenti il conferimento dell'incarico, l'*omissis* ha svolto in proprio attività professionale retribuita dal medesimo ente locale che, in data 05/10/2020, ha provveduto a conferirgli l'incarico dirigenziale esterno relativo al settore tecnico, ossia il medesimo settore che fino a qualche mese prima aveva adottato le determinazioni di conferimento degli incarichi professionali esterni.

b) Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativi allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.

Con determinazione n. *omissis* del 05/10/2020, il Sindaco del Comune di *omissis* ha conferito all' *omissis* l'incarico, a tempo determinato e parziale, di Responsabile del settore Tecnico ai sensi dell'art. 110, co. 1 d.lgs. 267/2000, cat. D. Il suddetto incarico è stato prorogato con decreto sindacale n. *omissis* del 05/01/2021.

Con successivo decreto sindacale n. *omissis* del 26/02/2021, è stato incrementato, a decorrere dall'01/03/2021, l'orario di lavoro dell' *omissis* da 12 a 24 ore settimanali sino al termine del mandato del Sindaco (giugno 2022).

Ai fini della riconducibilità di tale incarico in una delle categorie soggettive del d.lgs. 39/2013, si richiama l'art. 1, comma 2, lett. k) del medesimo decreto, la quale definisce gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni (esterni), facendo riferimento "*all'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione*".

A tal riguardo, va rilevato che quest'Autorità si è già espressa nella delibera n. 1001 del 21 settembre 2016 e nella delibera n. 925 del 13 settembre 2017, in cui è stato evidenziato che "*Tutti gli incarichi dirigenziali interni ed esterni mediante i quali sia conferita la responsabilità di un servizio/ufficio, sono soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 39/2013*".

Nel caso di specie, dall'atto di conferimento dell'incarico si evince che il Comune, per il conferimento dell'incarico in esame, si è avvalso delle disposizioni contenute nell'art. 50 co. 10 del d.lgs. 267/2000 secondo cui "*Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*", nonché delle disposizioni in materia di stipulazione di contratti per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali contenute nell'art. 110 d.lgs. 267/2000.

A riprova della natura dirigenziale dell'incarico, il decreto di conferimento richiama gli artt. 109 del d.lgs. 267/2000 rubricato "*Conferimento di funzioni dirigenziali*" e l'art. 19 del d.lgs. 165/2001, rubricato "*Incarichi di funzioni dirigenziali*".

Sugli atti adottati dall'amministrazione di appartenenza.

Con nota acquisita al prot. n. *omissis* del 19/11/2021 il RPCT del Comune di *omissis* ha comunicato di aver avviato un autonomo procedimento di vigilanza in ordine alla fattispecie di inconfiribilità di cui in oggetto.

Ha contestualmente avviato il procedimento nei confronti dell'organo conferente l'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del d.lgs. 39/2013, nonché la valutazione della mendacità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 da parte dell'interessato, giungendo all'archiviazione per entrambe le circostanze.

Nel suddetto provvedimento il RPCT ha comunicato che l'*omissis*, in data 19.11.2021, ha rassegnato le proprie dimissioni.

A seguito di espressa richiesta da parte dell'Autorità (nota prot. Anac n. *omissis* dell'1.03.2022) il RPCT del Comune, con nota dell'08/03/2022 (prot. Anac n. *omissis*), ha trasmesso il provvedimento n. *omissis* della medesima data di conclusione del procedimento di vigilanza avviato con il quale ha:

- confermato "*l'inconfiribilità e conseguente nullità dell'incarico di Responsabile del Settore Tecnico all'omissis e del relativo contratto di lavoro, disposto con decreto sindacale n. omissis del 27.02.2020 ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del d.lgs. 39/2013*";



- archiviato il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'*omissis* ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013, in quanto l'interessato aveva dato atto, nel proprio c.v., del pregresso svolgimento dell'attività professionale, e il procedimento sanzionatorio nei confronti del Sindaco ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013, per difetto dell'elemento psicologico.

Tenuto conto di quanto esposto in narrativa, si ritiene che l'accertamento condotto dal RPCT, individuato dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013 come il soggetto tenuto a far rispettare in prima battuta le disposizioni del decreto medesimo, sia corretto. Tuttavia, si deve rilevare che l'inconferibilità si è prodotta non solo con riferimento all'incarico conferito in data più recente (con decreto n. *omissis* del 26/02/2021, atto oggetto dell'avvio del procedimento da parte del RPCT, come espressamente dallo stesso riportato nel paragrafo "*Assunzione di un incarico dirigenziale esterno nelle pubbliche amministrazioni relativi allo specifico settore dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento*" dell'atto di avvio, prot. Comune n. *omissis* del 19.11.2021²), ma anche con riferimento al primo conferimento avvenuto in data 05/10/2020, in quanto anche con riferimento a tale incarico sussistevano i presupposti applicativi della fattispecie, come motivato in narrativa.

Tutto ciò considerato e ritenuto

Prende atto

- di quanto accertato con provvedimento n. *omissis* dell'08/03/2021 a firma del RPCT del Comune di *omissis*, nell'esercizio delle proprie competenze, in ordine alla sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 4 co. 1 lett.c) del d.lgs. 39/2013 in capo all' *omissis* e della nullità dell'incarico di responsabile del Settore tecnico del Comune di *omissis* affidato con decreto n. *omissis* /2021;
- degli esiti del procedimento sanzionatorio avviato a carico dell'organo conferente ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 39/2013;
- degli esiti del procedimento ex art. 20, comma 5, del d.lgs. 39/2013.

Delibera

- l'inconferibilità di cui all'art. 4 comma 1 lett. c) d.lgs. 39/2013 dell'incarico di responsabile del Settore tecnico del Comune di *omissis* conferito con decreti nn. *omissis* del 05/10/2020 e *omissis* del 05/01/2021;
Il RPCT, in particolare, avrà il compito di comunicare, tramite notifica della presente delibera, al soggetto cui è stato conferito l'incarico di responsabile del Settore Tecnico del Comune la causa di inconferibilità e la conseguente nullità dei suddetti atti di conferimento dell'incarico e del relativo contratto e fornire ausilio all'ente nell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

² Si evidenzia, al riguardo, un verosimile errore materiale nell'indicazione recata nell'atto del RPCT conclusivo del procedimento, il quale dichiara, alla fine, nullo il provvedimento "*n. ommissis del 27/02/2020*", che, invero, non è il provvedimento di incarico bensì il provvedimento con il quale il Comune aveva annullato alcuni provvedimenti di attribuzione degli incarichi professionali all'interessato.

- Il RPCT è tenuto altresì a comunicare all'ANAC i provvedimenti adottati in esecuzione di quanto sopra;
- di dare comunicazione della presente delibera al RPCT e all'organo di indirizzo politico del Comune.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 7 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Firmato digitalmente